

mundualdo non restò, sotto l'aspetto patrimoniale, se non il diritto di esigere l'importo del mundio. Ormai la donna era dotata di un proprio patrimonio, del quale poteva liberamente disporre, anche per testamento; interveniva agli atti alienativi del marito o dei figli, e dava il suo consenso; anche vedova e finchè restasse vedova, poteva ottenere, per concessione del marito, il diritto di amministrare il patrimonio familiare e di tener la tutela dei figli minorenni. Di più, in alcune città dedite al commercio, come a Genova, la donna longobarda, anche in rapporto alle alienazioni è pienamente libera dalle limitazioni del mundio.

Oramai l'inferiorità della donna, espressa nel mundio e negli altri istituti a questo congiunti, secondo le nuove forme del diritto volgare italiano, diventa, più che altro, un mezzo diretto a salvaguardare la donna da ogni raggio o violenza da parte degli estranei o dello stesso mundualdo; onde, nella pratica e nelle leggi longobarde, cominciò a richiedersi anche l'assistenza del giudice e dei parenti agli atti alienativi delle donne maritate, per accertarsi che non soffrissero violenza (1). In pari tempo, mentre, nel regno italico, ebbe valore l'uso di richiedere al re la concessione di un mundualdo speciale per taluni atti giuridici, nella pratica longobarda dell'Italia meridionale, si consentì la scelta di un *mundualdus extraneus*, per modo che fu lecito alla vedova di trasferire ad una persona, da essa volontariamente scelta, il diritto sul proprio mundio; e si rese valido il matrimonio anche senza trapasso del mundio, restando questo in possesso della famiglia paterna, che esercitò, a profitto della donna, quasi una sorveglianza sui trattamenti del marito. Si rivelava in queste istituzioni, accanto al principio pur persistente della inferiorità giu-

---

(1) Liut., cc. 22, 29. La pratica, accolta nel diritto longobardo della Italia meridionale ed anche in altri luoghi, allargò la disposizione anche a donne vedove e nubili.